



Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per attività insediate o da insediarsi nell' "area sensibile storica" del Comune di Monfalcone.

Le integrazioni sono evidenziate in giallo.

Sommario

PARTE I – FINALITA', BENEFICIARI, CRITERI

Art. 1 - Obiettivi e risorse disponibili

Art. 2 – Soggetti beneficiari del contributo

Art. 3 – Iniziative finanziabili

Art. 4 – Spese ammissibili

Art. 5 – Spese non ammissibili

Art. 6 - Ammontare dell'intensità dell'incentivo

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

ART. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

ART. 8 - Criteri di ammissibilità, valutazione e assegnazione degli incentivi

ART. 9 – Modalità di erogazione del contributo

Articolo 10 –Realizzazione e variazioni del progetto

Articolo 11 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

Articolo 12 - Rendicontazione e relativa documentazione

Articolo 13 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

Articolo 15 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Articolo 16 - Disposizioni finali

Articolo 17 - Riferimenti normativi

PARTE I – FINALITA', BENEFICIARI, CRITERI

Art. 1 - Obiettivi e risorse disponibili

1. La Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio (deliberazione n. 82/FG del 21 luglio 2017 e deliberazione n. 7/FG del 26 febbraio 2018) ha accolto la proposta del Comune di Monfalcone, Progetto Strategico Monfalcone, che prevede la possibilità di concessione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle imprese commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi per le attività insediate o da insediarsi nell' "area sensibile storica" del Comune di Monfalcone.

2. La finalità è quella della salvaguardia e valorizzazione del Centro Storico volta ad evitare la scomparsa delle attività commerciali ed artigianali costituenti un significativo ambito di memoria storica della città, sostenendo quelle che sono espressione storica del tradizionale luogo, riducendo l'installazione e l'esercizio di attività incompatibili con la finalità di tutela delle tradizioni locali, per evitare la perdita d'identità del centro.

3. Il presente bando disciplina le modalità e le condizioni per la concessione dei relativi contributi a fondo perduto finalizzati esclusivamente alla riqualificazione e sviluppo delle attività di cui al comma 1.

4. Le risorse messe a disposizione dal presente bando sono pari ad 450.000,00 €, ai sensi di quanto stabilito dalle delibere sopra citate della Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio.

Art. 2 – Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le P.M.I. dei settori del commercio, dell'artigianato, del turismo, dei servizi alle persone e alle imprese e/o servizi pubblici.

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione o all'insediamento di nuove imprese, in locali aventi esclusivamente destinazione d'uso commerciale, artigianale, turistico o di servizio.

2. I requisiti dimensionali delle imprese beneficiarie sono quelli elencati nel D.P.Reg. 0463/Pres/2005, recante "*Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa*" pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006 e nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Ai sensi

dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un medesimo soggetto non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. I richiedenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge.

a) Per le imprese è richiesto essere in regola con i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti "de minimis".

b) Per le imprese artigiane è prevista la configurazione giuridica di impresa individuale, e/o di società di persone e/o di capitali e/o cooperativa artigiana come prevista dall'art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12;

4. Gli interventi riguardano esclusivamente le attività insediate o da insediarsi nell'"area sensibile storica" del Comune di Monfalcone, individuate in considerazione che la riqualificazione e il risanamento dell'area sensibile storica avrà una ricaduta positiva generale per il rilancio del Centro Storico cittadino.

Per il presente bando, per "area sensibile storica" si fa riferimento alla Zona 1 di cui alla mappatura predisposta dal Comune di Monfalcone al fine della richiesta di classificazione commerciale presentata alla Regione Fvg, come risultante dall'Allegato B) del presente bando, identificata con:

- piazza della Repubblica, Corso del Popolo

5. In caso di accoglimento della domanda, i beneficiari dovranno attivare ed aprire al pubblico le relative attività commerciali, artigianali, turistiche o di servizio entro e non oltre 3 mesi dalla conclusione degli interventi oggetto del contributo del presente bando.

6. Le attività che beneficeranno dei contributi dovranno rientrare rigorosamente nelle prescrizioni di cui all'allegato C) al presente bando, pena la restituzione di ogni contributo ricevuto in relazione al presente bando.

7. Le ditte beneficiarie dei contributi devono mantenere la destinazione d'uso della tipologia per la quale hanno chiesto il beneficio per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data di concessione dello stesso, di cui all'articolo 9 del Regolamento per la Gestione del Fondo di Gorizia, approvato dalla Camera di Commercio in attuazione alla Legge 27.12.1975, n. 700.

Art. 3 – Iniziative finanziabili

1. Le iniziative finanziabili sono indirizzate esclusivamente a riqualificare gli esercizi delle piccole imprese, ai fini del miglioramento e dell'ammodernamento delle attività del commercio, dell'artigianato, del turismo, dei servizi alle persone e alle imprese e/o dei servizi pubblici. Rientrano pertanto nelle iniziative finanziabili:

- a) attività necessarie alla riattivazione e avvio di nuove iniziative collocate all'interno dell'area sensibile storica interessata;
- b) attività per il miglioramento, riqualificazione e/o ammodernamento di un'attività già presente nell'area interessata, con riferimento agli interventi sia di miglioramento strutturale sia degli arredi della stessa.

2. In quanto interventi atti alla riqualificazione delle attività produttive localizzate nell'area interessata, rientrano nelle iniziative finanziabili anche quelle relative alla sistemazione e riqualificazione dei porticati di passaggio atti a migliorare l'accessibilità dell'area commerciale/artigianale/turistica/del servizio.

3. Le iniziative possono riguardare:

- immobili con superfici catastali anche superiori a 150 m²

4. Gli interventi di riqualificazione e sistemazione interna degli ambienti dovranno obbligatoriamente essere accompagnati anche dalla sistemazione esterna, seguendo per quanto riguarda il colore e le insegne le prescrizioni che saranno stabilite a tal fine dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) opere edili, impianti e arredi;
- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudi nella misura massima del 10% della voce di spesa di cui al punto a);
- c) spese per atti notarili ed imposta di registro strettamente inerenti all'intervento e diverse da quelle previste nel quadro economico per le spese ammissibili relative a opere e lavori nella misura massima di 1.000,00 €;
- d) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 del DPR 196/2008;
- e) spese per garanzie bancarie, assicurative, fideiussorie o fornite da altri istituti finanziari strettamente inerenti all'intervento e nella misura massima di 1.000,00 €.

Art. 5 – Spese non ammissibili

1. Ai fini del presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 4 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:

- a. acquisto di beni immobili (terreni ed edifici);
- b. lavori in economia;
- c. acquisto di materiale usato;
- d. spese di gestione ordinaria e funzionamento;

- e. spese accessorie (es. bolli e visure);
- f. spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- g. spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000;
- h. spese per materiale di consumo.

Art. 6 - Ammontare dell'intensità dell'incentivo

1. L'incentivo previsto sarà pari:
al 70 % per la spesa massima ammissibile a contributo

2. Il tetto massimo di contributo concedibile è così fissato:
- contributo massimo concedibile 56.000,00 €.

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

ART. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A) del presente bando, vengono presentate con modalità a sportello con chiusura a cadenza temporale prevista.

2. La domanda potrà essere inviata, dal giorno della pubblicazione del bando sul portale del Comune di Monfalcone per un periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione , previa convalida e sottoscrizione con firma digitale e dovrà essere spedita tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it .

La data di spedizione della domanda è comprovata dalla data di accettazione della P.E.C. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte della impresa o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

- a) il Piano dettagliato degli Interventi previsti con una specifica nel dettaglio della tipologia (interna e/o esterna dell'edificio interessato) e del settore dell'attività che si intende avviare, nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato C-1;
- b) la planimetria dell'oggetto d'intervento con l'indicazione dei metri quadri dello stesso;

- c) il Piano dettagliato della spesa, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 comma 2 del presente bando, con una elencazione dettagliata delle singole voci di spesa previste e del loro ammontare;
- d) la dichiarazione rispetto alla disponibilità dell'utilizzo del locale oggetto dell'intervento o la documentazione comprovante la proprietà dell'immobile;
- e) la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Nella domanda il presentatore dovrà altresì dichiarare: "l'impegno a rispettare integralmente i contenuti della deliberazione n 59 del 7 ottobre 2019 del consiglio comunale relativamente alle modifiche e integrazioni al Piano Commerciale attinenti alla limitazione di attività commerciali e non, nell'ottica di garantire la compatibilità dell'utilizzo del patrimonio culturale con le esigenze di tutela e valorizzazione dello stesso".

5. Il richiedente dovrà dare comunicazione, entro dieci giorni dall'accadimento, di ogni variazione di indirizzo, inviandola tramite posta elettronica certificata - P.E.C. all'indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it.

6. La mancata sottoscrizione della domanda e/o la mancata allegazione della fotocopia del documento d'identità valido, comportano la nullità della stessa e quindi l'esclusione dalla procedura pubblica.

7. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle dichiarazioni in essa contenute e corredata dagli allegati richiesti.

8. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di "*dichiarazioni sostitutive di certificazione*" ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di "*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*" ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

9. L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione. Ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, verrà pronunciata immediatamente la decadenza dalla partecipazione alla procedura pubblica (art. 75 del citato D.P.R.).

ART. 8 - Criteri di ammissibilità, valutazione e assegnazione degli incentivi

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità svolta dall'Ufficio responsabile del procedimento e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione qualora:

- a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via P.E.C.;
- b) non siano presentate entro i termini;
- c) non siano state regolarmente sottoscritte;
- d) siano carenti della documentazione richiesta;
- e) per il mancato rispetto della tipologia dell'intervento;
- f) per il mancato rispetto del limite di spesa ammissibile per ogni fascia di intervento;
- g) non congruità e pertinenza al bando delle spese previste;
- h) mancato rispetto dell'area d'intervento;
- i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'allegato C-1) del presente bando.
- l) mancata dichiarazione dell'impegno al rispetto dei contenuti della deliberazione n 59 del 7 ottobre 2019 del consiglio comunale relativamente alle modifiche e integrazioni al Piano Commerciale attinenti alla limitazione di attività commerciali e non, nell'ottica di garantire la compatibilità dell'utilizzo del patrimonio culturale con le esigenze di tutela e valorizzazione dello stesso.

2. Le richieste che hanno superato l'istruttoria preliminare, sono oggetto di valutazione da parte di una commissione interna che provvederà a stilare le graduatorie dei beneficiari del contributi.

3. Le domande vengono valutate nei 30 giorni successivi alla data di chiusura del termine. A seguito dell'istruttoria, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il richiedente potrà ripresentare la documentazione per la valutazione entro dieci giorni dalla richiesta d'integrazione ai sensi dell'art 14 del Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi. Dopo tale termine le domande che risultassero incomplete o non conformi non saranno prese in considerazione.

4. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato D). Si prevederà alla formulazione di una graduatoria per ciascuna fascia di cui all'articolo 6 comma 2 del presente bando e la ripartizione dei finanziamenti sarà effettuata in ordine di graduatoria, partendo dal primo classificato nella fascia 1 e a seguire dal primo classificato nella fascia 2 e nella fascia 3, seguendo lo stesso ordine sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

Se il fondo a disposizione dovesse essere assegnato interamente prima del 31 maggio 2019, il Comune darà comunicazione tramite avviso sul portale, www.comune.monfalcone.go.it, dell'esaurimento della disponibilità e della sospensione della raccolta di ulteriori richieste.

5. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro via P.E.C.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte di uno dei beneficiari, i fondi disponibili sono assegnati al primo progetto in graduatoria non finanziato o parzialmente finanziato, sino all'esaurimento delle risorse.

ART. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, nella misura massima del 60 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il modello di cui all'allegato E) del presente bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via P.E.C.

2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari, secondo il modello di domanda di fidejussione allegato F) del presente bando, aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione della spesa a rendiconto, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, il Comune di Monfalcone dispone il recupero della differenza, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale, con riscossione a mezzo di iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.

4. In caso di mancata richiesta dell'anticipazione, l'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione e disposto all'atto di approvazione della rendicontazione.

Articolo 10 –Realizzazione e variazioni del progetto

1. Il beneficiario dovrà realizzare l'attività conformemente al Piano d'Intervento presentato e ammesso al finanziamento, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto concerne la tipologia e il valore della spesa dichiarata ammissibile. L'intervento dovrà essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque **entro 90 giorni** dal Decreto di approvazione della graduatoria, dandone informazione al Comune di Monfalcone. La comunicazione

dell'avvio dell'intervento dev'essere redatta secondo il modello di cui all'allegato G).

Gli interventi dovranno concludersi **entro 18 mesi** dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto alla proposta ammessa a contributo, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Comune di Monfalcone, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni del progetto non possono in ogni caso riguardare richieste di aumento dell'importo del contributo concesso.

Articolo 11 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:

a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di **90 giorni** dal Decreto di approvazione della graduatoria;

b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto;

c) la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione;

d) qualora l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto l'iniziativa realizzata si discosta significativamente da quella ammessa a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato;

e) nel caso del venir meno dei requisiti e degli obblighi previsti nel bando.

3. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Comune di Monfalcone provvede a comunicare tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo.

Articolo 12 - Rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dell'attività svolta;
- b) elenco dei costi sostenuti suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e quietanze;
- c) le fatture relative alle spese sostenute con le relative quietanze a comprova della spesa sostenuta;
- d) copia del certificato di collaudo finale oppure della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato nel caso di realizzazione di opere edili;
- e) relazione inerente le consulenze e le spese di cui all'articolo 4 comma 1 lettere b) c) e);

2. Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, i beneficiari sono tenuti a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni materiali).

3. Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) riferirsi a interventi realizzati nell'arco temporale compreso tra la data di avvio dei lavori e i 18 mesi successivi alla data di comunicazione della concessione del contributo;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale.

Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'intervento possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopracitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

4. Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al

progetto. Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra e consentire la tracciabilità dei pagamenti indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore. Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

5. La rendicontazione è predisposta e presentata al Comune di Monfalcone, tramite P.E.C.

6. La rendicontazione deve essere presentata, perentoriamente, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 3 mesi dal completamento dell'intervento.

Articolo 13 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La rendicontazione è oggetto di verifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza, pena revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.

2. Nel caso in cui la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Comune di Monfalcone ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 15 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, il Comune di Monfalcone procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, procede alla revoca o riduzione del contributo concesso.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, sulla base delle spese dichiarate ammissibili, il Comune di Monfalcone approva il rendiconto,

eventualmente rideterminato, e liquida il contributo finale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di approvazione.

4. L'erogazione avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al titolare.

5. Il beneficiario dovrà conservare per 3 anni dalla data di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione, con la disponibilità ad eventuali verifiche e controlli da parte del Comune di Monfalcone.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

1. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti al Comune di Monfalcone a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa quanto segue:

a) i dati forniti sono trattati dal Comune di Monfalcone per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.;

e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il Comune di Monfalcone e sul sito internet del Comune di Monfalcone, al fine della divulgazione dell'iter amministrativo;

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monfalcone, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Promozione territoriale;

3. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Promozione territoriale.

4. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Monfalcone. Il richiedente gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Promozione territoriale del Comune di Monfalcone.

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@comune.monfalcone.go.it o di posta elettronica certificata: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n.190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Il Comune di Monfalcone si riserva di integrare/modificare a proprio insindacabile giudizio il presente bando in relazione a esigenze di interesse generale o per la modifica delle condizioni e delle normative in essere.

Articolo 17 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) Deliberazione n. 82/FG del 21 luglio 2017 della Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio;
- b) Deliberazione n. 7/FG del 26 febbraio 2018 della Giunta Camerale Integrata della Camera di Commercio;
- c) Regolamento per la Gestione del Fondo Gorizia approvato dalla Camera di Commercio in attuazione alla legge 27.12.1975, n. 700;
- d) Delibera della Giunta comunale di Monfalcone n.148 del 20 giugno 2017;
- e) deliberazione n 59 del 7 ottobre 2019 del consiglio comunale di Monfalcone

